



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-csat: [csat.campania@lnd.it](mailto:csat.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 6/CSAT del 28 maggio 2021

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CSAT (2020/2021)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 26 maggio 2021,

ha adottato la seguente decisione:

#### MOTIVAZIONE

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente), Avv. I. Simeone, Avv. E. Pecorella**

**Ricorso della società U.S. AGROPOLI avverso decisione C.U. n. 9/GST del 12.05.2021 – gara Agropoli / Buccino Volcei del 2/5/2021 – Campionato Eccellenza girone E.**

La C.S.A.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società (legale di fiducia), rileva che il medesimo va rigettato. Invero, letto il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. U.S. Agropoli con il quale si richiede di accertare e dichiarare che il calciatore Manzi Filippo, non partecipando alla gara contro il Faiano, ha in questa scontato la squalifica, per cui era in posizione regolare allorquando ha disputato la successiva gara contro la A.S.D. Buccino Volcei Calcio per l'effetto annullare la decisione del GST del 12/05/2021 (C.U. n. 9/GST del 12/05/2021), ripristinando il risultato conseguito sul campo. Lette le memorie difensive del difensore della società reclamante nonché valutate le audizioni del medesimo difensore reclamante e del Presidente della società A.S.D. Buccino Volcei Calcio (audizione del 26/05/2021) osserva che - l'art. 21, co.4, C.G.S. recita "le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali ... e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva dagli organi di giustizia sportiva. ..."; - la gara Agropoli – Faiano del 28/04/2021 nella quale il calciatore Manzi Filippo non aveva partecipato non aveva conseguito un risultato valido agli effetti della classifica essendo stata oggetto di rituale preannuncio di reclamo depositato dalla società Faiano per l'irregolare posizione del calciatore Margiotta (C.U. n. 86 del 30/04/2021), deciso poi il 07/05/2021 (C.U. n. 8/GST del 07/05/2021); - pertanto, la fattispecie oggetto di regolamentazione dell'art. 21, co. 4, C.G.S. non consente interpretazioni diverse o alternative da quelle letterali e quindi non si può considerare scontata la squalifica del calciatore Manzi Filippo nella gara contro il Faiano, alla quale non ha preso parte. **P.Q.M.,**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale C.R. Campania**

**DELIBERA**

di rigettare il reclamo e confermare il provvedimento del giudice di primo grado di cui al C.U. n. 9/GST del 12.05.2021, disponendo l'incameramento del deposito di accesso agli atti, ovvero l'addebito dello stesso sul conto della reclamante, ove non versato.

Così deciso in Napoli, in data 26.05.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 28 maggio 2021.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**